

## REGOLAMENTO (CE) N. 2475/2000 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2000

che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra<sup>(1)</sup>, prevede determinate concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Slovenia.
- (2) In linea con le direttive adottate dal Consiglio il 30 marzo 1999, il 22 maggio 2000 la Commissione e la Slovenia hanno concluso i negoziati relativi ad un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo.
- (3) Il fondamento giuridico del protocollo aggiuntivo, che prevede nuove concessioni agricole, sarà l'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo europeo, a norma del quale la Comunità e la Slovenia devono esaminare, in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.
- (4) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo con la Slovenia.
- (5) Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia.
- (6) La Slovenia adotterà le opportune disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per attuare rapidamente e contemporaneamente l'adattamento delle concessioni agricole della Slovenia previste nell'accordo europeo.
- (7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(2)</sup>.

- (8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Slovenia, definito negli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato VI dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra.
2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

## Articolo 2

1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine inferiore a 09.4000 sono gestiti dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. I quantitativi di merci immesse in libera pratica nella Comunità dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000 con un'aliquota di dazio preferenziale di cui all'allegato VI dell'accordo europeo, nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1532, 09.1533, 09.1534, 09.1535, 09.1537, 09.1541, 09.1542, 09.1543, 09.1544, 09.4082, 09.4083, 09.4084, 09.4086, 09.4087, 09.4088, 09.4089 e 09.4090, sono integralmente contabilizzati sui contingenti tariffari recanti gli stessi numeri d'ordine previsti all'allegato A(b) del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).<sup>(3)</sup> GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.